

ORDINANZA N. _1673_
PRAY, 27/07/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **VISTO** il verbale di sopralluogo redatto dal Tecnico Comunale in data 19/07/2022, che si allega alla presente quale parte integrante, dal quale si evince che i Signori **CATANIA FRANCESCO (CTNFNC72T07F943C)**, **CATANIA CORRADO (CTNCRD95S15B041L)** e **BARDONE MONIA (BRDMNO73B62L669Y)**, residenti a Pray in Via Stradale Provinciale n. 5, hanno realizzato:

1) in assenza di titoli abilitativi, le seguenti opere:

1a) Pista carrozzabile a ridosso e parallela alla scogliera costituente la sponda orografica sinistra del torrente Sessera.

Sul tratto di pista in questione è stato steso materiale ghiaioso per formazione del fondo carrabile.

Detto tratto di pista è stato realizzato per permettere accesso all'area di cantiere di proprietà Catania Corrado che insiste sulle aree di cui all'NCT fg 20 mappale 140.

1b) Pista carrozzabile ortogonale all'asta torrentizia che collega la Via Stradale Provinciale con la pista parallela alla scogliera di cui alla lettera a) e creazione di accesso carraio con cancello tipo cantiere in prossimità della Via Stradale Provinciale.

Questo tratto di pista era stata realizzato in occasione di intervento di taglio alberature sul mappale n. 160 fg 20 e la stessa pista è stata continuamente utilizzata dai Signori Catania e Bardone non permettendone l'inerbimento naturale;

2) in difformità da titoli abilitativi (provvedimento finale SUAP n. 64 del 29/10/2012), le seguenti opere:

2a) tratto di strada interna alla loro proprietà;

2b) cancello carraio per il collegamento fra le loro proprietà.

- **DATO ATTO** che l'area interessata dalle opere risulta essere distinta all'NCT del Comune di Pray al foglio n. 20 mappali nn:

a) 55, 59, 57 di proprietà EDIL CABE sas di Catania F. & C.;

b) 157, 140 di proprietà di CATANIA CORRADO;

- **VISTO** il rapporto amministrativo n. 02/2022 in data 06/07/2022 dei Carabinieri Forestali – stazione di Pray;

- **VISTA** la segnalazione n. 30522 in data 15/7/22 della Regione Piemonte nella quale viene sottolineato che il tratto terminale della pista ortogonale a Via Stradale Provinciale ed il deposito di legna, presumibilmente proveniente da demolizione di coperture, sono allocati in area definita dal Piano di Gestione del Rischio Alluvionale quale AREA CON ELEVATA PROBABILITA' (tr 10/20 anni);

- **VISTA** la nota n. 3011 in data 19/7/22 con cui è stato dato avvio al procedimento ai sensi della L. 241/1990;

- **VISTA** l'ordinanza di sospensione dei lavori n. 1672 emessa dal Comune di Pray in data 20/07/2022;

- **CONSIDERATO** che le opere poste in essere sono state eseguite su immobili:

- Ricompresi in area agricole marginali E1 secondo il vigente PRGC;

- Ricompresi in area ad uso pubblico – parchi e giardini – ai sensi del vigente PRGC;

- Ricompresi in area soggetta ai disposti di cui al DLgs 42/2004 (vincolo paesaggistico);

- Ricompresi in area soggetta ai disposti di cui al RD n. 523/1904;

- **SOTTOLINEATO** che le opere sopra elencate sono state eseguite in assenza di:

a) Permesso di costruire ai sensi del DPR n. 380/2001;

b) Autorizzazione Paesaggistica ai sensi del DLgs n. 42/2004;

COMUNE DI PRAY

PROVINCIA DI BIELLA

VIA ROMA 21 - 13867 PRAY

pray@pec.ptbiellese.it

SERVIZIO URBANISTICA

c) Autorizzazioni Regione Piemonte ai sensi del RD n. 523/1904;

- **RIMARCATO** che:

1) I signori Catania Francesco, Catania Corrado e Bardone Monia hanno proceduto al ripristino dei tratti di pista carrozzabile (punti 1a e 1b in premessa) mediante stesura di terriccio coltivo. In data 25/7/22 hanno depositato ampia documentazione fotografica del predetto ripristino (allegata alla presente);

2) I signori Catania Francesco, Catania Corrado e Bardone Monia hanno proceduto, come disposto con ordinanza n. 1672/2022, con la rimozione del materiale legnoso presente in prossimità dell'argine del torrente Sessera in area definita dal PGRA quale AREA CON ELEVATA PROBABILITA' (tr 10/20);

3) *Nell'ordinanza n. 1672/2022 e nel relativo verbale di sopralluogo, per mero errore di trascrizione, è stata richiamata la posa di cancello carraio prossimo a Via Stradale Provinciale. Trattasi, invece, di breve porzione di recinzione posizionata a protezione di forte dislivello del terreno, il quale dislivello potrebbe essere potenzialmente pericoloso per la pubblica incolumità;*

- VISTA la Legge 47/1985 e ss.mm.;

- VISTA la Legge 142/1990 e ss.mm. ed il D.Lgs 267/200 e ss.mm.;

- VISTO il DLgs 42/2004 e ss.mm.;

- VISTA la Legge Regionale 56/1977 e ss.mm.;

- VISTO il RD 523/1904;

INGIUNGE,

ai sensi dell'articolo 31 del DPR 380/2001,

ai Signori Catania Francesco, Catania Corrado e Bardone Monia, sopra generalizzati, in qualità di esecutori e proprietario delle opere elencate in premessa (punti 2a e 2b in premessa)-di procedere con la demolizione delle stesse, nonché di procedere alla rimozione ed allo smaltimento di tutto il materiale proveniente dalle demolizioni predette, entro e non oltre 180 (cento e ottanta) giorni dalla data di notifica della presente.

DISPONE

- **LA NOTIFICA**, con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 137 e seguenti del C.P. Civile, di copia della presente ordinanza al Signor **CATANIA FRANCESCO, CATANIA CORRADO e BARDONE MONIA**, residente a Pray in Via Stradale Provinciale n. 5;

- **L'AFFISSIONE** all'albo pretorio ed in corrispondenza del luogo di svolgimento delle opere di copia della presente ordinanza a mente dell'articolo 61 della L.R. 56/1977;

- **L'INVIO** di copia della presente al Presidente della Giunta Regionale per i provvedimenti di competenza;

- **L'INVIO** di copia della presente alla Procura della Repubblica di Biella.

AVVERTE

che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso in prima istanza al Tribunale Amministrativo Regione Piemonte ai sensi degli articoli 2 e 21 della Legge n. 1034/1971, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in applicazione all'articolo 8 del D.P.R. n. 1199 del 24.11.1971.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONTI Geom. Roberto

